



SANT'ANNA LEGAL STUDIES

BOOK REVIEW

Giulia Fontanella

D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022, pp. 280

Scuola Superiore Sant'Anna

Pisa

<http://stals.sssup.it>

ISSN: 1974-5656

Editors

Paolo Carrozza (+)
Giuseppe Martinico
Giacomo Delledonne
Filippo Fontanelli

This page was intentionally left blank

Recensione a “D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022”.

Giulia Fontanella

Abstract

Questo contributo recensisce il volume di D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022

Parole chiave: Antropocene, ambiente, costituzionalismo

Recensione a “D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022”.

Giulia Fontanella*

Il titolo del libro di Domenico Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene*, pubblicato nell’ottobre del 2022 per i tipi de Il Mulino (Bologna), cattura l’attenzione non solo degli addetti ai lavori, ma anche di un pubblico più ampio, in quanto tocca le corde della percezione della condizione di crisi del pianeta, che è al contempo una *crisi di civiltà*. Una crisi già preannunciata a gran voce da alcuni decenni da parte del mondo delle cosiddette scienze esatte e quotidianamente confermata dagli avvenimenti catastrofici legati al degrado ambientale. Il libro apporta un contributo fondamentale alla letteratura in tema di costituzionalismo ambientale su scala globale, perché riesce a mostrare sin dalle prime pagine la rilevanza del concetto di Antropocene per il diritto costituzionale e la convergenza sulla centralità del tema ambientale in contesti costituzionali profondamente diversi tra loro, cui consegue la centralità del diritto comparato.

L’aspettativa del lettore viene soddisfatta sin dall’*Introduzione*, dove l’Autore disegna un ponte verso il mondo della scienza, ricordando come il fisico F. Capra, per primo, nel 1984, abbia affermato il carattere complesso e multidimensionale di questa crisi, destinata a travolgere ogni aspetto dell’esistenza umana in ogni parte del pianeta, e a riverberarsi sulle scelte quotidiane di ogni individuo. Questo immediato riferimento al rapporto tra diritto e scienza appare come un manifesto della metodologia del libro. L’*Introduzione* racconta infatti come, una volta inquadrata lucidamente le ragioni scientifiche della crisi ambientale, si sia da ultimo affermata la tesi dell’Antropocene, ovvero dell’esistenza di un’era geologica instabile, successiva all’Olocene, l’era della stabilità. La parola *Antropocene*, pronunciata per la prima volta dal Nobel per la Chimica Paul Crutzen (2000) e a lungo trascurata dai giuristi, designa dunque l’era geologica attuale, caratterizzata dall’impatto dell’uomo quale principale fattore geologico, che agisce in maniera corrosiva sulle fondamenta della vita sulla terra, mettendone a repentaglio la stessa esistenza futura. Questa nuova consapevolezza ha fatto il suo timido ingresso nel mondo delle scienze umane e sociali, e di fatto non è ancora riuscita a

* Dottoranda di Ricerca in Diritto Comparato e Processi di Integrazione, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

guidare tutti gli operatori del campo giuridico verso il cambiamento di paradigma necessario per superare la crisi ambientale.

Il denso volume di Amirante nasce dall'esigenza di costruire le basi teoriche di un diritto costituzionale dell'ambiente, nel segno del superamento dei limiti metodologici che hanno a lungo contraddistinto il diritto ambientale, definito da Amirante una «prassi in cerca di una teoria»¹. Tali limiti sono identificabili come le *quattro aporie* del diritto ambientale *classico*, che vengono enunciate nel corso del *capitolo primo* del libro.

Le prime due problematiche strutturali del diritto ambientale, il carattere emergenziale e quello inflazionistico, stanno tra loro in un rapporto di doppia implicazione: la tendenza della legislazione ambientale ad intervenire quando un problema ha già assunto la dimensione di un'emergenza fa sì che il diritto ambientale appaia come un insieme caotico ed ipertrofico, bisognoso di una sistematizzazione razionale, nonché di una comunicazione efficace con il sapere tecnico-scientifico. Quest'ultima osservazione rappresenta un primo indizio per rintracciare un'altra problematica del diritto ambientale, disciplina fortemente connotata da elementi di post-modernità in ragione del suo stretto legame con la scienza: il rapporto del diritto ambientale con il sapere scientifico si atteggia spesso nei termini di una sudditanza nei confronti di quest'ultimo e della eterodeterminazione normativa, con la conseguente dismissione da parte del legislatore della responsabilità politica di compiere delle scelte in campo ambientale. Un ultimo problema del diritto ambientale consiste nella mancata presa di coscienza del carattere sociale dell'ambiente, spesso relegato a disciplina tecnico-specialistica sottovalutando la sua dimensione eminentemente costituzionale, capace di orientare l'assetto assiologico di un ordinamento costituzionale, ad esempio attraverso il paradigma della responsabilità e doverosità sociale, oggi declinato anche con riferimento agli interessi delle future generazioni in un numero di ordinamenti in costante crescita.

Il libro ha inoltre il merito di evidenziare, con uno stile asciutto e semplice, il contributo fondamentale apportato dal diritto comparato al diritto ambientale, mostrando la convergenza a livello globale sull'idea della centralità delle tematiche ambientali all'interno dei sistemi costituzionali. Attraverso questo processo – che l'Autore descrive come *un'avanzata* la cui spinta vitale proviene spesso dalle periferie del Sud del Mondo – l'ambiente tende ad emanciparsi dal ruolo di materia *tecnica*, ed aspira a diventare un elemento centrale del rapporto tra persona e stato. È questa una descrizione sintetica del fenomeno che prende il nome di *costituzionalismo ambientale* e che ha portato, ad oggi, all'esistenza di 156 Costituzioni nel mondo (l'80% delle Costituzioni dei Paesi appartenenti

¹ Cfr. D. Amirante, *Environmental Constitutionalism through the Lens of Comparative Law. New Perspectives for the Anthropocene*, in D. Amirante - S. Bagni (eds.), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, London-New York, 2022.

all'assemblea Onu) aventi uno o più riferimenti all'ambiente, espressi con l'uso del lemma *natura*, *ecosistemi*, o con altra terminologia che può essere considerata, con buona approssimazione, equivalente. Mutuando le parole in primo commento al libro di un maestro del calibro di Enzo Cheli², «la ricerca va segnalata per *ampiezza e profondità*». Essa si connota infatti per *ampiezza*, perché compie una ricognizione a tutto tondo delle democrazie del mondo (i 193 stati appartenenti all'assemblea Onu), sondando quali di queste abbiano *preso sul serio* l'ambiente. Questa espressione (proposta già nel 2019 da Amirante in *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, Dpce, numero speciale 2019) evoca *I diritti presi sul serio* di R. Dworkin (2010), provocando la riflessione in merito alla necessità di riconoscere il carattere multilivello del diritto ambientale che va tutelato non solo all'interno degli Stati ma anche nei confronti degli Stati stessi. Il volume non manca al contempo di *profondità*, come si vedrà, perché non si limita a fotografare le dimensioni del costituzionalismo ambientale nel momento attuale, ma ripercorre la sua progressiva formazione, proponendo una ricostruzione storica nei termini di una *contro-narrazione*, un racconto che vede alla ribalta le Costituzioni del Sud del mondo, spesso portatrici di una cultura autoctona fondata sull'armoniosa coesistenza tra uomo e natura, come parte di un tutt'uno inscindibile.

Il *Capitolo secondo* affronta in prima battuta un passaggio cruciale nell'individuazione dei fondamenti del costituzionalismo ambientale, mettendo in guardia il lettore dalla tentazione di prefigurare un *global environmental constitutionalism*, come risultato del processo storico di *ecologizzazione delle costituzioni*, da un lato, e della generale tendenza alla costituzionalizzazione del diritto internazionale, dall'altro. La trattazione procede affrontando il ruolo dei principi nel processo di costituzionalizzazione dell'ambiente, mostrando come – nella fase genetica del *corpus* normativo ambientale – il diritto internazionale abbia apportato un contributo di fondamentale importanza, attraverso la formulazione e lo sviluppo di alcuni *grandi principi* che sono poi transitati dal livello internazionale agli ordinamenti costituzionali, passando per il livello sovranazionale, attraverso un fenomeno che l'autore definisce di *circolazione verticale*³. Se il diritto ambientale può essere definito come un vero e proprio *diritto per principi*⁴, l'effetto sistemico ed ordinatorio di questi si manifesta a maggior ragione nel cambio di prospettiva imposto dall'Antropocene, perché il *corpus* magmatico del diritto ambientale ha bisogno, più che di essere riscritto, di essere riletto e risistemato secondo una razionalità capace di contemperare i suoi elementi di post-modernità. Per quanto

² Discorso pronunciato nel corso del dibattito dal titolo “*Quale diritto costituzionale a difesa dell'ambiente? Presentazione del libro di Domenico Amirante “Costituzionalismo Ambientale” (il Mulino)*”, reperibile sul sito di *Radio Radicale* al seguente link: <https://www.radioradicale.it/scheda/688482/quale-diritto-costituzionale-a-difesa-dellambiente-presentazione-del-libro-di-domenico?i=4533724>.

³ D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, p. 60.

⁴ *ibidem*

riguarda l'aspetto definitorio dei principi ambientali, l'autore si avvale *in primis* della teoria di Nicolas De Sadeleer, che li differenzia dai principi generali del diritto – per la loro genesi normativa e non meramente giurisprudenziale – e pone l'accento sui loro elementi tipicamente post-moderni⁵; in tale direzione le definizioni dal carattere metaforico di Eloise Scotford gettano luce sul fondamentale ruolo dei principi quali *catalizzatori* dell'evoluzione del diritto ambientale e *connettori* tra giurisdizioni e culture giuridiche⁶. Particolarmente accurata è la ricostruzione dell'evoluzione del rapporto tra diritto e scienza nell'avvicinarsi dei principi di gestione ambientale: dal modello curativo che è alla base del principio *chi inquina* paga si passa al modello di azione preventiva, per approdare ad un consistente allargamento delle basi epistemologiche del diritto ambientale attraverso l'affermazione del principio di precauzione, inclusivo del concetto di incertezza scientifica.

Di particolare originalità è quindi la ricostruzione del formante dottrinale del costituzionalismo ambientale (cui l'autore attribuisce anche una valenza trasformativa) in quella che viene definita una nuova stagione costituzionale, capace di restituire – riprendendo la concezione di Edgar Morin sulla natura trinitaria dell'uomo⁷ – la dimensione biologica e naturale dell'uomo accanto a quella individuale, tipica del costituzionalismo liberale settecentesco ed ottocentesco, ed a quella sociale, rintracciabile nel costituzionalismo novecentesco. L'impostazione dottrinale individuata come punto di partenza è quella di May e Daly, studiosi di area *common law*, che argomentano la necessaria costituzionalizzazione della tutela ambientale in base alla maggiore stabilità e durata del diritto costituzionale ed alla superiorità gerarchica delle norme costituzionali⁸. Sempre nell'area *common law*, il lavoro di L. K. Weiss, sembra presentare molti punti in comune con la visione proposta nel libro in commento, perché stigmatizza l'approccio prevalentemente giudiziale alla tutela dell'ambiente, laddove la soluzione di casi empirici dovrebbe invece essere un effetto a cascata della sistematizzazione a monte della teoria costituzionale dell'ambiente⁹. Venendo all'area di *civil law*, l'Autore sottolinea il contributo della dottrina francese più recente (sorta attorno al processo di consolidamento della *Charte de l'environnement* del 2005), analizzando l'importante volume *Constitution et environnement, rencontre et apports mutuels*, 2021, a cura di M. A. Cohendet, che approda alla consapevolezza che la costituzionalizzazione dell'ambiente sia decisiva per

⁵ N. De Sadeleer, *Environmental Law Principles. From Political Slogans to Legal Rules*, Oxford, Oxford, 2020.

⁶ E. Scotford, *Environmental Principles across Jurisdictions: Legal Connectors and Catalysts*, in E. Lees and J. E. Viñuales, *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, Oxford, 2019.

⁷ E. Morin, *Sette lezioni sul pensiero globale*, Milano, 2016, p. 1.

⁸ J.R. May, E. Daly, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge, 2014.

⁹ L.K. Weiss, *Environmental Constitutionalism: Aspiration or Transformation?*, in *International Journal of Constitutional Law*, www.academic.oup.com, 2018, 16, 3, p. 838.

l'elaborazione e l'attuazione di politiche ambientali, attenendo invece il contenzioso costituzionale alla fase patologica del diritto¹⁰.

Se l'intera opera di Amirante ragiona sulla rilevanza del concetto di Antropocene, non stupisce che l'Autore consideri il volume *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, di Louis Kotzé la più completa ricostruzione delle basi teoriche del costituzionalismo ambientale, posto che per l'autore sudafricano l'idea stessa di Antropocene contiene in sé il potenziale per cambiare il comportamento dell'uomo nei confronti dell'ambiente¹¹. Tuttavia, si rileva in chiave critica che il limite della proposta di Kotzé sta nel trascurare il contributo fondamentale allo sviluppo del costituzionalismo ambientale offerto dal costituzionalismo del Sud del mondo. In particolare i maggiori spunti innovativi sono rintracciabili nell'ambito della tradizione giuridica contro-egemonica del *buen vivir*¹², nel segno del superamento della contrapposizione tra antropocentrismo e biocentrismo che è alla base dell'idea olistica dell'armoniosa coesistenza di tutti gli enti naturali. Tra i numerosi contributi dottrinali sul *nuevo constitucionalismo* spicca quello di Daniel Bonilla Maldonado che, concentrandosi sulle esperienze di Ecuador e Bolivia, ritiene che queste siano il risultato di un innesto della tecnica giuridica liberal-democratica sull'epistemologia delle comunità indigene, che ha prodotto i suoi frutti nel campo della diversità culturale, dei diritti umani e dell'ambiente¹³.

Venendo al contributo metodologico del volume di Amirante, uno dei suoi caratteri più innovativi si manifesta nel duplice approccio allo studio delle disposizioni costituzionali ambientali nel mondo: da un lato il criterio *sincronico*, dall'altro quello *diacronico*. In particolare, nel *Capitolo terzo*, viene proposta una tassonomia delle Costituzioni basata sul dato della originarietà o sopravvenienza delle disposizioni ambientali rispetto alla entrata in vigore del testo costituzionale. Le *costituzioni ambientali (CA)* sono tali *ab origine*, dunque contemplan l'ambiente come un elemento importante della loro struttura; nelle *costituzioni ambientali revisionate* (corrispondenti all'acronimo *CAR*), nate prive di riferimenti all'ambiente e successivamente riformate in senso ambientale, i nuovi articoli devono adattarsi ad un contesto costituzionale preesistente; le *costituzioni silenziose (CS)*, che nulla dicono in riferimento all'ambiente, si trovano per lo più negli ordinamenti nei quali la tutela costituzionale dell'ambiente è rimessa alla giurisprudenza delle Corti costituzionali. Successivamente, l'Autore, attraverso un'analisi storica che parte dagli '70 del Novecento,

¹⁰ M.A. Cohendet, *Constitution et environnement, rencontre et apports mutuels*, in M.A. Cohendet (a cura di), *Droit constitutionnel de l'environnement*, Paris, 2021, p. 21.

¹¹ Cfr. L.-J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Cambridge, 2016.

¹² S. Bagni, *Dallo stato del bienestar allo stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, 2013.

¹³ D. Bonilla Maldonado, *El constitucionalismo radical ambiental y la diversidad cultural en América Latina. Los derechos de la naturaleza y el buen vivir en Ecuador y Bolivia*, in *Revista Derecho del Estado*, www.uexternado.edu.com, 2019, 42, p. 3 ss.

accompagna il lettore nella scoperta della *fase nascente* e di quella *adolescenziale* del costituzionalismo ambientale, mettendolo sulle tracce delle possibili traiettorie di sviluppo futuro, sulla scia dei *trends* evolutivi del costituzionalismo ambientale nella sua *fase adulta*: l'istituzione di organi costituzionali *ad hoc* per la tutela ambientale – tra i quali spiccano i *giudici verdi* – lo sviluppo dei principi ambientali come elementi razionalizzatori di un *corpus* di norme magmatico, il riconoscimento dei diritti della natura, sono tutte spinte propulsive tipiche del *Global South*.

Nel capitolo quarto, il più lungo e corposo dell'opera, la ricostruzione delle dimensioni del Costituzionalismo ambientale avviene attraverso una metodologia essenziale e precisa, basata sulla ricerca della parola *ambiente* – e di altre espressioni appartenenti alla stessa famiglia semantica – all'interno delle 193 Costituzioni del Mondo, con l'ambizioso obiettivo di valutare il grado di intensità della tutela ambientale in ciascun contesto costituzionale, attraverso l'individuazione di alcuni *markers* del costituzionalismo ambientale. Tali rilevatori della tutela ambientale vanno dal più intenso al meno pregnante. Amirante riesce quindi ad individuare le Costituzioni rispondenti ad un costituzionalismo ambientale forte (*thick*) o debole (*thin*), ricollegandosi alla dicotomia proposta da L.J. Kotzé¹⁴. Tra le prime vi sono quelle che elevano l'ambiente a principio o valore fondante l'intero assetto costituzionale (anche mediante l'inserimento nel Preambolo o tra i principi fondamentali), dove l'ambiente compare tra gli obiettivi della politica statale o principi direttivi delle politiche statali e dove è declinato nella sua forma soggettiva, quella del diritto all'ambiente (sano). L'autore ritiene invece di poter rilevare la presenza di un costituzionalismo ambientale debole quando il *marker* più forte tra quelli presenti consiste nell'obbligo di protezione da parte dello stato – diverso dall'obiettivo – e dove vi siano unicamente disposizioni riguardanti il riparto di competenze o contenenti riferimenti indiretti all'ambiente. L'*esperienza immersiva* della lettura del *capitolo quarto*, intitolato *Atlante mondiale del costituzionalismo ambientale*, potrebbe essere quindi descritta come la costruzione progressiva di un atlante geografico del mondo, dove ciascuno stato assume una delle colorazioni scelte per individuare, rispettivamente, le Costituzioni ambientali *ab origine*, quelle revisionate e quelle silenziose; la colorazione del territorio degli stati appartenenti alle prime due categorie assumerebbe maggiore intensità a seconda della presenza dei *markers*, esprimendo così il grado di penetrazione del valore ambientale nel sistema costituzionale. La notevole quantità di dati raccolti per la scrittura di questo capitolo viene sistematizzata in modo coerente, così consentendo anche una lettura settoriale da parte degli addetti ai lavori. Grazie anche alla presenza delle tabelle riepilogative dei *markers* che, poste alla fine della disamina per ciascun continente ne alleggeriscono la lettura, si ha possibilità di cogliere i *trend* comuni di ciascuna area geografica, i profili di omogeneità ed eterogeneità, le innovazioni presenti nei diversi contesti geopolitici.

¹⁴ Cfr. L.-J. Kotzé, *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, op. cit.

In tal senso ed in via di prima approssimazione, si possono svolgere alcune osservazioni. Il *marker* più frequente in Europa è quello relativo al *dovere* dei pubblici poteri di tutelare l'ambiente, talvolta esteso a tutte le persone, in una prospettiva deontica che si intreccia con le radici marcatamente antropocentriche del continente¹⁵. Gli elementi più interessanti che emergono dallo studio delle Americhe risiedono nelle *innovazioni* apportate da quegli ordinamenti latinoamericani appartenenti all'ondata del *nuevo constitucionalismo*¹⁶, come l'Ecuador e la Bolivia, dove è conferita soggettività giuridica alla *Pacha Mama* così come agli enti naturali. Anche lo studio dell'Africa offre uno spaccato di tutela ambientale ispirata all'ecocentrismo, e che talvolta prefigura il superamento della contrapposizione tra le due visioni del rapporto tra uomo e natura, grazie anche alla presenza nel tessuto sociale del principio dell'*Ubuntu*, la cui spiccata attitudine normativa ha fatto sì che fosse associato alla dignità e fosse elevato a valore giuridico¹⁷. Quello africano è il territorio a più alta densità di Costituzioni ambientali *ab origine* – data la giovane *età costituzionale* del continente – e spicca per la presenza di *innovazioni* costituzionali, come gli organi ambientali, i principi di gestione ambientale¹⁸, la tutela della biodiversità e del clima. In Asia, sullo sfondo di una prospettiva che non può definirsi pienamente antropocentrica, perché è assente nella storia del pensiero politico e nelle tradizioni sociali una netta separazione tra uomo e natura, si registra un'attitudine prudentiale delle disposizioni dedicate all'ambiente, particolarmente sintetiche e scritte nella forma di principi fondamentali o, nella maggior parte dei casi, del dovere di protezione statale. Infine, la parte dedicata all'Oceania, offre il punto di vista del continente macroscopicamente interessato dai problemi degenerativi tipici dell'Antropocene, dove le piccole isole e gli stati-arcipelago rischiano di scomparire a causa dell'innalzamento dei mari, peraltro producendo il fenomeno collaterale degli esodi climatici; un rilievo immancabile riguarda la Costituzione della Papua Nuova Guinea che, come il lettore non potrà fare a meno di notare, è la prima al mondo ad aver considerato gli interessi delle *future generazioni* nella tutela dell'ambiente, nel 1973. Probabilmente, il tassello più illuminante delle tabelle allegate è dato dalla colonna miscelanea dedicata alle innovazioni, che individua i *drivers*

¹⁵ Sulla connotazione deontica del costituzionalismo ambientale europeo, E. Buono, *La solidarietà intergenerazionale come common core del costituzionalismo ambientale europeo* e la riforma della costituzione italiana, in *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate, Atti del Convegno SIRD Milano, 22 aprile 2022*, a cura di Sabrina Lanni, Torino, 2022,; D. Porena, 'Ambiente': complessità di una nozione giuridica. I tentativi di offrirne una ricostruzione costituzionale emancipata dalla dimensione 'antropocentrica', in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, www.ambientediritto.it, 2020, 3.

¹⁶ Sulla centralità dell'ambiente nel *nuevo constitucionalismo*, R. Viciano Pastor y R. Martínez Dalamau, *El nuevo constitucionalismo latinoamericano*, in *Revista general de derecho público comparado*, www.iustel.com, 2011, 9.

¹⁷ Sulla rilevanza costituzionale dell'*Ubuntu*, si veda K. Topidi, *Ubuntu as a Normative Value in the New Environmental Word Order*, in D. Amirante - S. Bagni (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, *op. cit.*, 2022, p. 52.

¹⁸ La formulazione dei principi di gestione ambientale non è di per sé un'innovazione del diritto ambientale ma innovativo è il loro inserimento nelle Costituzioni, circostanza che esprime il carattere multilivello della tutela ambientale; i principi ambientali sono infatti transitati dal livello internazionale a quello sovranazionale europeo, per poi raggiungere un numero sempre più consistente di costituzioni.

attuali del costituzionalismo ambientale e racchiude le possibili chiavi di lettura della sua fase adulta¹⁹.

La metodologia sviluppata incrociando il criterio sincronico con quello diacronico viene utilizzata anche per rispondere ad un interrogativo che probabilmente anima il lettore sin dalle prime pagine. Si tratta dell'esigenza di comprendere a che punto sia l'Italia con la costituzionalizzazione dell'ambiente, a confronto con il panorama comparatistico. Il commento sulla riforma avvenuta con legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 è stato inserito in *Postfazione* perché non si è ritenuto di modificare la struttura del libro, già ampiamente progettata ed in parte realizzata al momento della riforma; così, il volume, che avrebbe dovuto costituire uno stimolo per il legislatore italiano ad adeguarsi ai principali *trends* del costituzionalismo ambientale a livello mondiale, constata il raggiungimento anticipato di uno dei suoi obiettivi, fornendo altresì al lettore gli elementi di *un commento a geometria variabile* della riforma, capace di suscitare delle valutazioni contrastanti, delle «*mixed emotions*», per usare le parole dell'Autore²⁰. Dal punto di vista comparativo, infatti, la riforma aggiunge poco al costituzionalismo ambientale, che si trova già da più di vent'anni nella sua *fase adulta*. All'epoca della riforma del Titolo V, nel 2001, quando compariva nel lessico costituzionale italiano per la prima volta la parola ambiente, l'Italia era già in clamoroso ritardo rispetto all'avanzata del Costituzionalismo ambientale. Ad esempio, in Francia, nel 2005, è stata varata la *Charte de l'Environnement* francese, un testo all'avanguardia nel panorama europeo ed interamente dedicato alla tutela dell'ambiente. Dal punto di vista interno, tuttavia, la riforma rappresenta un balzo in avanti perché l'ambiente raggiunge i *piani alti* della Costituzione italiana – peraltro con una modifica inedita dei principi fondamentali – tanto che l'Autore lascia trasparire una sensazione di sollievo per una svolta culturale nella cultura giuridica italiana, che si avvicina con maggiore consapevolezza ai problemi ambientali, probabilmente anche grazie alla spinta *green* dell'Unione Europea. Il doppio inserimento della parola ambiente nell'art. 41 ha il merito di riconoscerne appieno il valore sociale dell'ambiente, che assurge così a criterio di orientamento dell'attività economica pubblica e privata. La modifica dell'art. 41 chiarisce la portata dell'intera riforma, ancorata alla dimensione economico-culturale. Complessivamente, l'Autore definisce la riforma *ricognitiva*, perché si limita a cogliere l'occasione di adeguarsi ad un'accresciuta sensibilità ambientale all'interno della società italiana²¹.

¹⁹ Di *drivers* del Costituzionalismo ambientale parla Domenico Amirante, riferendosi al contributo propulsivo apportato dalla giurisprudenza dei cosiddetti *giudici verdi* nell'ordinamento indiano, nel suo recente saggio *Le giurisdizioni verdi come drivers del costituzionalismo ambientale: l'esperienza innovativa dell'India contemporanea*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto*, www.ambientediritto.it, 2022, 4.

²⁰ D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, p. 258 e p. 266.

²¹ Cfr. M. Cecchetti, *La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un'occasione mancata per il futuro delle politiche ambientali?*, in *Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale*, www.rivistaaic.it, 2022, 2, p. 351-354; M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, www.cortisupremeesalute.it, 2022, 1.

In proposito va anche sottolineato che, a fronte di un acceso dibattito in merito all'opportunità di una riforma che interessasse i *Principi fondamentali* della Repubblica²², non vi è alcun riferimento – nei nuovi articoli 9 e 41 – ai principi ambientali, classici, emergenti o nuovi che siano, nonostante anche la giurisprudenza costituzionale italiana abbia in alcune occasioni, seppur con atteggiamento ondivago, fatto riferimento ai principi più consolidati. Altalenante è stato infatti l'atteggiamento della giurisprudenza costituzionale nel considerare l'ambiente un valore inviolabile: in tal senso, la riforma segna «un prima e un dopo»²³, perché determina il passaggio dallo status di valore *occasionalmente* inviolabile a quello di valore effettivamente inviolabile.

Il *quinto* (ed ultimo) *Capitolo* del libro condensa la proposta di un nuovo diritto ambientale suggestivamente definito *antropocenico*, con un cambio di rotta manifesto rispetto al diritto ambientale classico, che è spesso antropocentrico. L'Antropocene richiede infatti un integrale ripensamento epistemologico del diritto ambientale, delle principali categorie della scienza giuridica – i soggetti, i diritti – e del paradigma della responsabilità: Amirante ritiene che questa prospettiva implichi il passaggio dall'era dei diritti all'*era della responsabilità*, dove l'interdipendenza è il valore sul quale fondare nuove forme di coesistenza. Il diritto dell'Antropocene dovrà sicuramente valorizzare la dimensione costituzionale della tutela dell'ambiente, per la sua valenza simbolica ed identitaria, ma anche per la sua flessibilità, che è una conseguenza della stabilità. È nell'ambito di una razionalità di tipo strategico, mutevole a seconda delle situazioni, che dovrà muoversi il pensiero giuridico, tra i diversi piani di quello che è un sistema multilivello, definito *continuum antropocenico*²⁴. In questa nuova sfida del costituzionalismo, uno strumento irrinunciabile è quello dei principi ambientali, il cui effetto sistemico ed ordinatorio consente di individuare una serie di norme di azione e di rileggere tutto il diritto ambientale. Il riferimento va ai principi classici del diritto ambientale, come quelli di gestione, ma anche a dei principi emergenti, tra i quali spiccano il principio *in dubio pro natura* ed il principio di non regressione, e nuovi, come i principi di biofilia, resilienza e lungimiranza. Se il principio di precauzione interviene laddove vi sia incertezza scientifica in merito all'impatto ambientale di un'azione antropica, il principio *in dubio pro natura*, emergente soprattutto in America Latina, è un importante strumento ermeneutico, chiamato ad intervenire laddove vi sia incertezza giuridica nell'interpretazione della legislazione ambientale²⁵. Il principio di non regressione opera invece come una soglia di tutela ambientale all'interno di un determinato contesto

²² M. Cecchetti, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna Online*, www.serena.unina.it, 2020, 1.

²³ R. Bifulco, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, www.federalismi.it, 2022, 1, p. 5.

²⁴ D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, op. cit., p. 234.

²⁵ Cfr. S. Bagni, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in *DPCE Online*, 2018, 4, p. 991.

giuridico, al di sotto della quale non è lecito procedere. Tra i principi di più recente elaborazione, il più interessante è quello di biofilia perché, in sintonia con la gran parte delle tradizioni etico-religiose del mondo, consentirebbe di estendere le misure prudenziali normalmente applicate alle aree protette all'insieme del diritto ambientale. L'Autore affronta quindi il tema dei possibili scenari futuri per il costituzionalismo ambientale, sviscera le ipotesi del costituzionalismo ecologico – che si propone come alternativa radicale del costituzionalismo ambientale – e del costituzionalismo climatico – che potrebbe affiancarsi a quello ambientale – estraendone gli elementi più significativi ma rifiutando, sostanzialmente, entrambe le ipotesi. La teoria del costituzionalismo ecologico, a fronte di una differenziazione semantica con quello ambientale, non apporta significative innovazioni; soprattutto, esso si avvale di un approccio sostanzialmente *rights-based*, all'interno del quale non è prevista la creazione di istituzioni *ad hoc* di rilievo costituzionale per l'attuazione delle politiche ambientali. In riferimento al costituzionalismo climatico, che muove dalla convinzione che il cambiamento climatico sia antropogenico (affidando al diritto e alla politica il compito di regolare le attività clima-impattanti), l'Autore, preso atto dell'esistenza di diversi *trend* contenziosi e della costituzionalizzazione del clima da parte di alcune costituzioni (quelle di Cuba, Bolivia, Nepal, Algeria, Costa d'Avorio, Sri Lanka), ritiene che il fenomeno sia ben lontano da una forma compiuta di costituzionalismo.

Nelle conclusioni, il contributo di Amirante alla teoria del costituzionalismo ambientale culmina con la teorizzazione di un costituzionalismo *integrale* per l'Antropocene, partendo dalle caratteristiche comuni diffuse a livello planetario. *In primis*, l'espansione di un vero e proprio costituzionalismo ambientale va al di là del mero inserimento dell'ambiente nel testo delle costituzioni e si identifica con il raggiungimento delle *parti nobili* delle stesse: i preamboli, i principi fondamentali, gli obiettivi primari della politica statale. Sotto il profilo dei valori, la tutela dell'ambiente è collegata a quella del mondo futuro, accentuando la proiezione delle norme ambientali a beneficio delle generazioni a venire. Quindi, un punto intorno al quale l'Autore ritiene di poter costruire un costituzionalismo *integrale* è quello della crescente e condivisa responsabilità verso la vita, dato che avvicina diverse tradizioni giuridico-politiche e filosofico-religiose, rendendo possibile realizzare un dialogo fra culture giuridiche e costituzionali. La mera tutela dell'ambiente si trasforma in un più ampio principio di biofilia, compiendo un salto in avanti che consente al costituzionalismo ambientale di integrare e riunire – finalmente – le dimensioni dell'individualismo liberale e del personalismo sociale e democratico con la dimensione biologico-naturale. Nel complesso la proposta di ripensare il rapporto uomo-ambiente all'interno di un costituzionalismo integrale, sintesi delle istanze individuali, sociali e biologiche della dimensione umana, offre la cornice metodologica e operativa dalla quale emerge

la sfida del costituzionalismo ambientale, dalla cui piena e compiuta realizzazione può dipendere il futuro della vita sulla Terra.